



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 4 IN SEDUTA DEL 12/1/2021

OGGETTO	Reimputazione parziale di residui e adempimenti conseguenti (art. 3, comma 4, d.Lgs. n. 118/2011 e p.c. all. 4/2, punto 9.1)
---------	--

Nell'anno duemilaventuno addì 12 del mese di gennaio alle ore 11:05 si è riunita la Giunta Comunale secondo le modalità previste dall'art.73 com.1 del D.L. 17/03/2020 n.18, convertito in Legge 27/2020..

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

			Presente	Assente
1	Ferro Alessandro	Presidente	X	
2	Veronese Marco	Vice Sindaco	X	
3	Cavazzana Genny	Assessore	X	
4	Stecco Daniele	Assessore	X	
5	Penzo Alessandra	Assessore	X	
6	Penzo Isabella	Assessore	X	
		TOTALE	6	0

Partecipa alla seduta il dott. Targa Michela Segretario Generale del Comune.

Il sig. Ferro Alessandro nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 del 28.09.2020 è stato approvato il DUP 2020/2022;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 140 del 28.09.2020 è stato approvato il Bilancio 2020/2022;
- con la deliberazione di Giunta Municipale n. 176 del 26.10.2020 è stato approvato il P.E.G. 2020/2022;

Tenuto conto che la L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, e al comma 3-bis dell’art.106 prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre;

Considerato che non è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 e che la gestione corrente viene effettuata in regime di esercizio provvisorio;

Richiamati:

- il principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata, in base al quale le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione sorge, con imputazione all’esercizio in cui vengono a scadenza;
- l’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 il quale prevede che “*Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all’esercizio in cui sono esigibili*”;

Richiamato altresì il principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, il quale - al punto 9.1 - prevede che “*Al fine di consentire una corretta reimputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell’esercizio precedente da reimputare in considerazione dell’esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l’andamento della correlata spesa, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.*

Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un’attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell’esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto.

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all’esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell’ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere“;

Atteso che in data 22.12.2020 sono stati formalmente sottoscritti i contratti integrativi decentrati per il personale dell'area Dirigenziale e per il personale appartenente all'area non Dirigenziale;

Considerato che per espressa statuizione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria al paragrafo 5.2 lett. a) *“la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziato nell'esercizio in cui la copertura del fondo stesso si riferisce destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni destinati ad essere imputati agli esercizi successivi”*;

Tenuto conto che la reimputazione dei residui all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili comporta:

- a) la variazione al bilancio dell'esercizio su cui l'impegno o l'accertamento era imputato;
- b) la variazione al bilancio di previsione dell'esercizio (o degli esercizi) su cui vengono trasferiti gli impegni e gli accertamenti in funzione della scadenza. Trattandosi di un'attività di natura gestionale, la variazione può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto;
- c) il trasferimento delle relative risorse a copertura degli impegni, mediante la costituzione del fondo pluriennale vincolato. Il fondo pluriennale vincolato è escluso unicamente in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Visti i prospetti allegati sotto le lettere A), B) e C) con i quali sono disposte le variazioni e vengono reimputati i residui non esigibili;

Considerato che allo stato attuale non è ancora possibile approvare il riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2020, che deve essere deliberato dalla Giunta Comunale con un unico provvedimento, propedeutico al rendiconto della gestione 2020;

Ritenuto, pertanto, di poter effettuare un “riaccertamento parziale” dei residui ai sensi del sopra richiamato paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:

- di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
- di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria del Dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000;
- dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.L. n. 18/2020 e s.m.i.;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

a voti unanimi favorevoli espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa, il “riaccertamento parziale” dei residui passivi, ai sensi del paragrafo 9.1 dell’allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e le conseguenti variazioni all’esercizio provvisorio 2020/2022, esercizio 2020, necessarie alla cancellazione degli impegni non esigibili e alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, come risultano dal prospetto allegato sotto la lettera A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2021, in funzione della esigibilità delle obbligazioni, le variazioni necessarie alla reimputazione degli impegni cancellati, come risultano dal prospetto allegato sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale;
3. di reimpegnare gli impegni negli esercizi in cui sono esigibili come da prospetto allegato sotto la lettera C) quale parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che:
 - a. è stato acquisito il prescritto parere dell’organo di revisione economico-finanziaria (verbale n. 1 in data 08/01/2021);
 - b. gli effetti del presente provvedimento dovranno essere recepiti dalla Giunta Comunale in sede di riaccertamento ordinario dei residui;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Chioggia sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” - “PROVVEDIMENTI”, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line, nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Con successiva e separata votazione, stante l’urgenza di provvedere a voti unanimi favorevoli, espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267/00 per procedere celermente con la liquidazione delle spettanze al personale dipendente.

Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale
Targa Michela
FIRMATO DIGITALMENTE

IL Sindaco
Ferro Alessandro
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 13/01/2021 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì, 13/01/2021

Funzionario delegato
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE

- Annotazioni del Dirigente Tecnico:
- Impegno di spesa:
- Annotazione del Dirigente Ragioneria:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 del 28.09.2020 è stato approvato il DUP 2020/2022;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 140 del 28.09.2020 è stato approvato il Bilancio 2020/2022;
- con la deliberazione di Giunta Municipale n. 176 del 26.10.2020 è stato approvato il P.E.G. 2020/2022;

Tenuto conto che la L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, e al comma 3-bis dell'art.106 prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre;

Considerato che non è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 e che la gestione corrente viene effettuata in regime di esercizio provvisorio;

Richiamati:

- il principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata, in base al quale le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione sorge, con imputazione all'esercizio in cui vengono a scadenza;
- l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 il quale prevede che *“Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili”*;

Richiamato altresì il principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, il quale - al punto 9.1 - prevede che *“Al fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell'esercizio precedente da reimputare in considerazione dell'esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.*

Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere “;

Atteso che in data 22.12.2020 sono stati formalmente sottoscritti i contratti integrativi decentrati per il personale dell'area Dirigenziale e per il personale appartenente all'area non Dirigenziale;

Considerato che per espressa statuizione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria al paragrafo 5.2 lett. a) *“la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziato nell'esercizio in cui la copertura del fondo stesso si riferisce destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni destinati ad essere*

imputati agli esercizi successivi”;

Tenuto conto che la reimputazione dei residui all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili comporta:

- d) la variazione al bilancio dell'esercizio su cui l'impegno o l'accertamento era imputato;
- e) la variazione al bilancio di previsione dell'esercizio (o degli esercizi) su cui vengono trasferiti gli impegni e gli accertamenti in funzione della scadenza. Trattandosi di un'attività di natura gestionale, la variazione può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto;
- f) il trasferimento delle relative risorse a copertura degli impegni, mediante la costituzione del fondo pluriennale vincolato. Il fondo pluriennale vincolato è escluso unicamente in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Visti i prospetti allegati sotto le lettere A), B) e C) con i quali sono disposte le variazioni e vengono reimputati i residui non esigibili;

Considerato che allo stato attuale non è ancora possibile approvare il riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2020, che deve essere deliberato dalla Giunta Comunale con un unico provvedimento, propedeutico al rendiconto della gestione 2020;

Ritenuto, pertanto, di poter effettuare un “riaccertamento parziale” dei residui ai sensi del sopra richiamato paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:

- di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
- di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria del Dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000;
- dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.L. n. 18/2020 e s.m.i.;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

a voti unanimi favorevoli espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

6. di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa, il “riaccertamento parziale” dei residui passivi, ai sensi del paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e le conseguenti variazioni all'esercizio provvisorio 2020/2022, esercizio 2020, necessarie alla cancellazione degli impegni non esigibili e alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, come risultano dal prospetto allegato sotto la lettera A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. di apportare al bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2021, in funzione della esigibilità delle obbligazioni, le variazioni necessarie alla reimputazione degli impegni cancellati, come risultano dal prospetto allegato sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale;
8. di reimpegnare gli impegni negli esercizi in cui sono esigibili come da prospetto allegato sotto la lettera C) quale parte integrante e sostanziale;
9. di dare atto che:
 - a. è stato acquisito il prescritto parere dell'organo di revisione economico-finanziaria (verbale n. in data
 - b. gli effetti del presente provvedimento dovranno essere recepiti dalla Giunta Comunale in

- sede di riaccertamento ordinario dei residui;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Chioggia sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - "PROVVEDIMENTI", contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267/00 per procedere celermente con la liquidazione delle spettanze al personale dipendente.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

07/01/2021

IL DIRIGENTE
Settore Economia e Finanza
dr. Stefania Pascolo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

8/1/2021

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
(Stefania Pascolo)
FIRMATO DIGITALMENTE